

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Ottobre 2018



Prevenzione TSUNAMI

NOTIZIE FLASH



DEF 2019

Il Consiglio dei Ministri n 21 del 27 settembre 2018, su proposta del Presidente Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Tria, **ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019.**

Nel Documento sono contenuti gli obiettivi programmatici, tra cui il deficit/Pil fissato al 2,4% (2019), 2,1% (2020) e 1,8 (2021).

Il **Def** (Documento di economia e finanza) rappresenta per il governo un importante strumento di **programmazione economica**. Nel **Def**, infatti, vengono riportati gli **obiettivi di politica economica del Paese**, le **stime sull'andamento delle finanze pubbliche** e dell'**economia nazionale** e le **riforme** che il governo vuole introdurre. (segue a pag.2)



Domenica 28 ottobre avverrà il consueto passaggio dall'ora legale all'ora solare: nella notte del 28 ottobre **alle 3 di notte le lancette dovranno essere portate indietro di un'ora.**

Tradizionalmente si effettua a quest'ora per limitare il più possibile disagi ed errori soprattutto nell'ambito dei trasporti.

L'ora solare ci terrà compagnia, per la restante parte della stagione autunnale, per tutta la stagione invernale, e poi verrà nuovamente sostituita in Primavera dall'ora legale il 31 Marzo 2019.

Sommario:

-PSA: incrementati i controlli

pag.3

-Transito libero dal regime semplificato al forfettario

pag.4

-Fatture elettroniche e imposta di bollo

pag.6

-Carburanti per aziende agricole e tracciabilità dei pagamenti

pag. 7

-Regime fiscale per i servizi faunistico-venatori

pag. 8

-IRAP e attività di sgombrò neve

pag. 9

-F24 con compensazioni a rischio sospensione

pag.10

-Tassazione dei redditi USA per i residenti

pag.12

-Sicurezza anche sui lavori in economia

pag.13

-La firma della busta paga vale solo come consegna

pag.13

Scadenze di ottobre

pag.14

(segue da pag.1) È diviso in tre parti: il Programma di stabilità, la sezione di Analisi e tendenze della finanza pubblica e il Programma nazionale di riforma.

La sezione del **Programma di stabilità** deve essere sottoposta alle autorità dell'Unione europea in base a quanto stabilito dal **Patto di stabilità e crescita**, e deve indicare “*gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche*” per il triennio successivo, secondo quanto indicato dal dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziando anche gli scostamenti dal precedente Programma di stabilità.

La sezione di **Analisi e tendenze della finanza pubblica** riporta l'analisi e le previsioni per le finanze pubbliche e il **Programma nazionale di riforma** deve invece indicare le riforme che il paese intende attuare.

La prima e la terza sezione del Def, rispettivamente il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma dovranno essere inviati alla commissione europea entro il **30 aprile**, mentre la parte di Analisi e tendenze della finanza pubblica è unicamente prevista dalla normativa italiana.

Il parlamento, il prossimo **15 ottobre**, deve procedere all'**approvazione della nota propedeutica alla legge di bilancio 2019** (di solito si rendono necessari 15 giorni, ma quest'anno le operazioni potrebbero richiedere più tempo per via dell'aumento della soglia di sfioramento del deficit).

Entro il **20 ottobre**, poi, va presentato in Parlamento il testo del **disegno di legge di Bilancio 2019**. Mentre entro il **31 dicembre** dovrà essere approvata la **finanziaria**.

Def 2019, le novità.

Iva. Confermata la **cancellazione degli aumenti dell'Iva** previsti per il 2019;

Reddito di cittadinanza. Verranno stanziati, inizialmente, **10 miliardi di euro** per il reddito di cittadinanza: **pari 780 euro** al mese per 3 anni come incentivo a rientrare nel mercato del lavoro. Secondo i calcoli dovrebbero essere destinati a 6,5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà. Si perde il diritto nel caso si rifiutino 3 offerte d'impiego congrue. Contestualmente vi è l'impegno di riformare e potenziare i **Centri per l'impiego** (costo 1,5 mld.).

Pensione di cittadinanza. Per quanto riguarda le **pensioni di cittadinanza**, sarà ad integrazione di pensioni minime e sociali per raggiungere quota 780 euro (in media più 300 euro).

Flat tax per partite iva. La **flat tax** partirà dalle piccole imprese, si tratterebbe di un **allargamento del regime forfettario** (ricavi fino a 65mila euro) per le quali è prevista Imposta sostitutiva di Irpef, addizionali, Irap e Iva al **15%**, per professionisti, artigiani e commercianti. Dovrebbe interessare oltre un milione di partite iva. La misura costerà 1,5 miliardi.

La Flat tax per gli altri contribuenti soggetti Irpef, scatterà gradualmente nei prossimi anni: si passerà inizialmente dalle attuali cinque aliquote a tre e quindi a due a partire dal 2021.

Pace fiscale. Si prevede la rottamazione delle **cartelle Equitalia** e avrà un impatto una tantum sui conti. Una bozza contenuta nel **Def 2019** indica una soglia fino a **500mila euro**, ma la soglia potrebbe non essere stata fissata nell'accordo. Sono 20 milioni i contribuenti che hanno un carico pendente col Fisco.

Pensioni e quota 100. L'obiettivo dichiarato è di superare la legge **Fornero** con la possibilità di andare in pensione anticipatamente, attraverso un meccanismo di **quota 100**, con il doppio limite di 38 anni minimi di contribuzione e 62 di età. Dovrebbe interessare almeno **400mila persone** e che, almeno secondo le previsioni della maggioranza, dovrebbe tradursi in altrettanti posti di lavoro per i giovani attualmente disoccupati.


Crisi Bancarie. C'è poi il Fondo rimborso da 1,5 miliardi per i risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie. Alimentato dai conti dormienti.

Sostegno alle imprese. Tra le misure previste c'è anche la riconferma del piano **Impresa 4.0** introdotto dall'ultimo governo. Sono previsti incentivi alla creazione di nuove imprese attraverso il rafforzamento del **Fondo di garanzia delle Pmi** (nel 2017 sono state presentate 120mila domande con 17,5 miliardi di investimenti) e della sezione dedicata alla micro imprenditorialità (4mila domande). (segue a pag.3)

(segue da pag.2)

Investimenti pubblici. Il governo sostiene che circa 118 miliardi siano "immediatamente attivabili" per gli investimenti pubblici. 15 di questi, sono stanziati per il prossimo triennio. Ma sulle infrastrutture la priorità viene data a "una rete di piccole opere diffuse per riparare o sostituire le opere esistenti" (come ponti o gallerie). Le grandi opere in corso come: Tav, Gronda e Terzo Valico, dovranno essere sottoposte "a un riesame, attraverso un'attenta analisi costi-benefici".

Previsto inoltre, il rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della pubblica amministrazione, delle modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato;



PSA: INCREMENTATI I CONTROLLI

La **peste suina africana (PSA)** è una malattia virale dei suini e dei cinghiali, compresi quelli selvatici, altamente letale. **Non colpisce gli esseri umani**, e, poiché **non esistono vaccini** e l'elevata capacità di diffusione, è in grado di mettere in ginocchio interi comparti, quali le produzioni italiane d'eccellenza di prosciutti e salumi, con conseguenze socio-economiche devastanti.

La PSA è inserita nella lista delle malattie denunciabili dell'OIE (www.oie.int). Il contagio avviene attraverso la puntura del vettore, oppure per contatto diretto con altri animali ammalati. La trasmissione indiretta è dovuta anche alla somministrazione ai suini di residui di cucina contaminati. La presenza del virus nel circolo sanguigno (viremia) dura 4-5 giorni; il virus circola associato ad alcuni tipi di cellule del sangue, causando la sintomatologia che conduce inevitabilmente a morte del soggetto, spesso in tempi rapidissimi.

Gli animali che superano la malattia possono restare portatori per circa un anno, giocando dunque un ruolo fondamentale per la persistenza del virus nelle aree endemiche. Il virus è dotato di una buona resistenza, senz'altro maggiore in confronto al virus della peste suina classica.

Il virus, infatti, resiste in ambiente esterno anche fino a 100 giorni, e sopravvive all'interno dei salumi per alcuni mesi, nel sangue prelevato è rilevabile sino a 18 mesi e resiste alle alte temperature.

Attualmente l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in vari Paesi dell'Unione Europea non è favorevole. La malattia ha fatto la propria comparsa, nel luglio 2017, anche in **Romania, dove ha causato fino ad oggi circa 900 focolai in suini domestici, per interessare poi**, nel corso del **2018**, l'**Ungheria** e la **Bulgaria**. Infine il 14 settembre 2018 sono stati confermati due casi nel cinghiale in **Belgio** (regione di Etalle – Provincia del Lussemburgo) e il 26 settembre in Polonia (1 caso in un allevamento familiare localizzato nel *comune polacco di Biapole del distretto di Chelm, nel voivodato di Lublino*, e 7 nella fauna selvatica).

La Commissione Europea tenta di arginare il fenomeno disponendo dei vincoli alla spedizione di suini vivi tra Paesi dell'Unione se la situazione epidemiologica locale non lo permette. Nel caso dei suini selvatici vivi la spedizione da tutti gli Stati membri è vietata.

Anche le carni fresche dei suini possono costituire, a determinate condizioni, un possibile rischio di diffusione dell'infezione. (segue a pag.4)

(segue da pag.3)

Per tale motivo il Ministero della Salute ha raccomandato un'intensificazione dei controlli. I primi controlli sui suini vivi e sui prodotti derivati saranno effettuati con sequestro delle partite e, in presenza di esito favorevole, i successivi controlli saranno senza vincolo:

- **per quanto concerne le carni**, per una partita ogni cinquanta per le carni di suino e per una partita ogni cinque per quelle di cinghiale per ciascuna provenienza dai Paesi interessati;
- **per quanto concerne i suini vivi da macello**, su tutte le partite in arrivo dai paesi interessati.

In tutti i casi, le autorità competenti locali, in attesa degli esiti degli esami di laboratorio, dovranno garantire una efficace rintracciabilità delle partite sottoposte a controllo e dei prodotti da esse derivati.

Quindi tutte le partite di suini da allevamento e da ingrasso provenienti dai paesi interessati saranno sottoposti ad esami di laboratorio e non sarà possibile la movimentazione dall'allevamento di prima destinazione se non vi sia la certezza che gli animali siano sani.

Il Centro di Referenza Nazionale delle pesti suine classica e africana (CEREP) ha allestito un protocollo che descrive come le autorità competenti dovranno eseguire i controlli.

Il Ministero ha deciso di divulgare il video realizzato da EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, con l'obiettivo di sostenere una serie di comportamenti corretti e promuovere le giuste precauzioni da adottare:

- non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale;
- non portare in Italia prodotti a base di carne suina o di cinghiale, freschi o surgelati, salsicce, prosciutti, lardo da Paesi extra-europei;
- smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici;
- non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali;
- informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto;
- per i cacciatori: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di lasciare l'area di caccia; eviscerare i cinghiali abbattuti solo nelle strutture designate; evitare i contatti con maiali domestici dopo aver cacciato;
- per gli allevatori: rispettare le norme di biosicurezza, in particolare cambiare abbigliamento e calzature quando si entra o si lascia l'allevamento e scongiurare i contatti anche indiretti con cinghiali o maiali di altri allevamenti; notificare tempestivamente ai servizi veterinari sintomi riferibili alla PSA e episodi di mortalità anomala.



TRANSITO "LIBERO" DAL REGIME SEMPLIFICATO AL FORFETTARIO

Con la **Risoluzione n.64/e del 14 settembre 2018** l'Agenzia delle entrate risponde ad un'istanza presentata da un contribuente che chiede se, per l'anno 2018, poteva applicare il regime forfetario, tenuto conto che:

- pur in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario fin dal 2015, ha sempre svolto la sua attività in regime di contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73) senza esercitare alcuna opzione nel quadro VO *(segue a pag.5)*

(segue da pag.4)

della Dichiarazione IVA, ma adottando un "*comportamento concludente*", e determinando il reddito ai fini delle imposte sui redditi sulla base di quanto disposto dall'art. 66 del TUIR;

- nel 2017 ha effettuato l'opzione per il regime semplificato secondo il criterio di cassa; l'art. 18, comma 5, DPR n.600/1973) prevede che "*previa opzione (rigo VO26 della Dichiarazione IVA 2018) vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti*".

L'Agenzia è dell'avviso che la scelta **per comportamento concludente, fatta nel 2015**, di avvalersi del regime contabile semplificato e di determinare il reddito secondo i criteri dell'articolo 66 del TUIR, **non vincola l'istante alla permanenze in tale regime**. Secondo l'Agenzia è irrilevante anche il fatto che nel 2017 la contribuente ha esercitato l'opzione e determinato il reddito secondo il criterio di cassa. Il vincolo, infatti, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi, essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al forfettario. **L'istante, di conseguenza, può avvalersi per l'anno d'imposta 2018 del regime forfettario.**

L'Agenzia ricorda che la scelta e la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta comportano anche **l'obbligo**, da parte del contribuente, **di comunicare l'opzione, nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata**. In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, il regime impositivo vale ugualmente ma il contribuente è sanzionabile. La mancata indicazione dell'opzione nella Dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2015, costituisce una violazione che l'istante potrà, in ogni caso, sanare tramite il ravvedimento operoso (art.13, Dlgs n. 472/97).

Si evidenzia che con questa risoluzione **l'Agenzia ha modificato il proprio parere riguardo la permanenza nel regime.**

Si rammenta infatti, che:

-sull'argomento del **passaggio da regime forfettario a regime semplificato** per opzione, l'Agenzia, con la **Circolare 10/E/2016** prevedeva che il **contribuente**, anche se in possesso dei requisiti per accedere al forfettario, come suo regime naturale, ha comunque la **possibilità di avvalersi del regime ordinario o fuoriuscirne**. L'opzione della quale si avvale il contribuente può essere espressa per comportamento concludente tuttavia, il contribuente deve comunicare la sua scelta compilando l'apposita parte del campo VO della dichiarazione annuale IVA che ovviamente verrà presentata in data successiva alla scelta operata. Inoltre, nella circolare si pone attenzione al fatto che, qualora il contribuente scelga per opzione di avvalersi del regime semplificato, avendo i requisiti del forfettario, questi sia obbligato per adottarlo per almeno tre anni d'imposta.

Sintetizzando quanto detto sopra, **il contribuente ha la possibilità di aderire al regime ordinario anche quando il forfettario è il proprio regime naturale. Questa sua scelta però lo obbliga a mantenere il regime prescelto per almeno tre anni.**

-Con la **circolare n.11/E/2017**, l'Agenzia si è espressa nuovamente sulla questione dei passaggi di regime a causa delle importanti riforme intercorse con la legge di bilancio in materia di regimi fiscali. In quell'anno (2017) infatti, **per le imprese che avevano adottato il regime semplificato pur avendo i requisiti per l'adesione al forfettario veniva data la possibilità di applicare il regime agevolato prima della scadenza del triennio standard**. Come afferma, l'art. 1 del DPR n.442/1997, il vincolo triennale è revocabile come conseguenza di nuove disposizioni normative che stravolgono regole e procedure che disciplinano un regime fiscale.

Con la risoluzione **n. 64 del 14 settembre 2018**, quindi, se il contribuente mantiene nel tempo i requisiti previsti dalla normativa, **potrà transitare dal regime ordinario di contabilità semplificata al regime agevolato forfettario senza vincoli.**



FATTURE ELETTRONICHE E IMPOSTA DI BOLLO

In applicazione del principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta di bollo, quest'ultima va applicata alle fatture, ricevute, note, ecc. concernenti operazioni che non scontano l'IVA.

A decorrere dal 26/6/2013 per effetto dell'art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013 l'imposta di bollo da applicare alle fatture, di importo superiore a 77,47 euro è pari a 2 euro (in precedenza 1,81), da applicarsi su **documenti** relativi a:

- operazioni **escluse** dall'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 15, DPR n. 633/1972 (spese in nome e per conto, interessi di mora ecc.);
- operazioni **esenti** ai sensi dell'art. 10, DPR n. 633/1972 (prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie);
- operazioni **fuori campo Iva** per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72 (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, ecc.);
- operazioni **non imponibili** relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette ai sensi dell'art. 8 c) e 8 bis (esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni);
- fatture dei contribuenti che aderiscono ai **regimi che non comportano l'addebito dell'Iva** (art.1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m. (regime forfettario) e art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 (regime di vantaggio – minimi).

Analogamente, sono soggette ad imposta di bollo le note di accredito e di addebito senza indicazione dell'IVA.

Di converso **non sono soggetti** i documenti relativi a:

- operazioni imponibili Iva (4%, 10%, 22%);
- operazione d'inversione Contabile "nazionale" ai sensi dell'art.17 del DPR n.633/1972 (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari);
- operazioni di Split Payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/1972 (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione);
- operazioni con articolo 74: IVA assolta all'origine ai sensi dell'art.74 del DPR n.633/1972 (editoria, ricariche telefoniche);
- operazioni ai sensi degli artt. 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 DL n. 331/1993 (esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali).

Documenti cartacei. L'imposta di bollo si assolve ordinariamente mediante l'apposizione sui documenti del contrassegno telematico (più comunemente chiamato marca da bollo) che si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una **data di emissione uguale o antecedente** a quella del documento.

Come ha specificato la Risoluzione n.444/E/2008, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è "a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce" (cioè chi emette la fattura). L'emittente può effettuare la rivalsa dell'imposta, cioè addebitare l'importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 DPR n.633/1972. La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell'imposta (*segue a pag.7*)

(segue da pag.6) e per eventuali sanzioni amministrative **sono obbligatamente solidali entrambi le parti**, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.

Ai sensi dell'articolo 15 del DPR n.642/1972 e di successivi decreti attuativi, **l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale**, mediante **preventiva** domanda di autorizzazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il **numero stimato** degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell'anno, per i quali si chiede l'autorizzazione all'assolvimento in modo virtuale. Ove l'ufficio rilasci l'autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura *"imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972"*, oltre agli estremi della relativa autorizzazione. Inoltre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, va presentata al competente Ufficio una dichiarazione annuale, al fine della liquidazione definitiva della stessa in base al numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno di riferimento.

Fatturazione elettronica. Se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una **fattura elettronica**, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale, in considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo. Con la **circolare 16/E del 14/04/2015**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

-la norma di riferimento per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche **non corrisponde a quella prevista per il pagamento dell'imposta di bollo virtuale** previsto per le fatture cartacee (art.15 del DPR n.642/1972). Ciò comporta che l'eventuale autorizzazione e pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture cartacee **non può essere utilizzata** per assolvere l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.

-Per l'assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche va fatto riferimento a quanto disposta dal DM 17/6/2014. In particolare, ai sensi dell'art. 6 si prevede che:

- l'imposta di bollo va versata in un'**unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il **codice tributo "2501"**;
- sulla fattura elettronica va **apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014"**.

A tal fine è necessario compilare il **campo "Dati bollo"** presente nella sezione **"Dati generali"** della fattura elettronica.



CARBURANTI PER AZENDE AGRICOLE E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

La Finanziaria 2018 ha introdotto, **a decorrere dall'1 luglio 2018**, la fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione **da parte di soggetti passivi iva**. La stessa Finanziaria 2018 ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA / deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti "tracciabili"** (di fatto non è possibile effettuare i pagamenti in contante).

Con la **Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- devono ritenersi esclusi dall'anticipazione al 1° luglio 2018 i rifornimenti di carburante "destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell'articolo 57 del codice della strada)",

(segue a pag.8)

(segue da pag.7)

- e che, al contempo, restano invariate le regole sulla deducibilità del costo d'acquisto e sulla detraibilità della relativa IVA, essendo vigenti "le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l'articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l'obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018".

Con la **risposta all'istanza d'interpello n.13 del 27 settembre 2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che se un'**azienda agricola** determina:

- il **reddito su base catastale**, ai sensi **dell'articolo 32 del TUIR (il reddito agrario** è determinato mediante l'applicazione di **tariffe d'estimo** stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale),
- e che si avvale, **ai fini Iva**, del **regime speciale in agricoltura** disciplinato **dall'articolo 34** del DPR n.633/1972 (detrazione forfetizzata dell'Iva applicando percentuali di compensazione),

considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l'uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l'Iva pagata per rivalsa.

Ne consegue che, in questa ipotesi, l'impresa agricola **non è obbligata ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo** destinato alle diverse macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme generali riguardanti l'uso del contante, di cui all'articolo 49, comma 1, del Dlgs n. 231/2007 (ossia il rispetto del limite di 3.000 euro previsto per il trasferimento di denaro contante).

Resta inteso che, nel caso in cui l'istante **dovesse optare per il regime di determinazione ordinario del reddito e dell'IVA**, torneranno applicabili le disposizioni di cui si discute ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva assolta sull'acquisto del carburante.



REGIME FISCALE PER SERVIZI FAUNISTICI-VENATORI

L'articolo 10, comma 5, della legge n. 157/1992 (c.d. legge quadro sulla caccia) prevede che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale sia soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e che le Regioni e le Province possano destinare al massimo il 15% di tale territorio regionale a caccia riservata a gestione privata. L'art.16 comma 1 della stessa legge, prevede che la gestione privata dell'attività possa essere esercitata, dopo apposita autorizzazione, da aziende agrituristico-venatorie, istituite "ai fini di impresa agricola". A tali aziende sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, l'imprenditore agricolo (persona fisica oppure società semplice), oltre a svolgere **attività strettamente agricola**, svolge anche attività faunistico-venatoria sul fondo. L'esercizio di tale ultima attività è stato autorizzato dall'autorità territoriale competente. L'attività faunistico-venatoria svolta, consiste nell'effettuazione, con l'impiego di mezzi e attrezzature agricole ed occupando lavoratori assunti con contratti agricoli, delle seguenti lavorazioni:

- allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l'azienda;
- concessione dell'esercizio dell'attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo;
- realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l'habitat.

(segue a pag.9)

(segue da pag.8) Sulla base di quanto rappresentato, è stato chiesto di chiarire quale sia il trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito.

Con la **risoluzione n. 73/E del 27 settembre 2018**, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i redditi che derivano all’imprenditore agricolo dalla fornitura di servizi faunistico-venatori possono essere ricompresi tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 2135, comma 3 del C.C., se l’attività risponde ai due requisiti individuati dalla legge per considerare un’attività “connessa”:

- **requisito soggettivo:** l’imprenditore che svolge tale attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali;
- **requisito oggettivo:** l’imprenditore per lo svolgimento di tale attività deve utilizzare “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale.

La risoluzione ha ribadito poi che la sussistenza del requisito della prevalenza ricorre tutte le volte in cui il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.

In presenza di tali requisiti, ai redditi derivanti dalla fornitura di servizi faunistico-venatori potrà applicarsi la **determinazione forfetaria del reddito d’impresa** prodotti dall’imprenditore agricolo previsto dall’art. 56- bis, comma 3, TUIR, in relazione allo svolgimento di **attività agricole connesse**.

Si tratta del regime che prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività del 25% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA.

Diversamente, quando la fornitura dei servizi faunistico-venatori **non è effettuata** in linea con il criterio della prevalenza, i relativi redditi concorrono a formare **il reddito d’impresa con le modalità ordinarie**.

L’Agenzia ha infine rilevato che **tale regime forfetario non può trovare applicazione** nei confronti dell’imprenditore agricolo **che ha forma giuridica diversa** da persona fisica, società semplice, ente non commerciale.



IRAP E ATTIVITA' DI SGOMBRO NEVE

Con la **Risoluzione n.23/E del 4 ottobre 2018** l’Agenzia delle entrate risponde all’interpello in materia di applicazione dell’IRAP (e delle deduzioni previste dalla relativa disciplina), presentato da un imprenditore agricolo, che svolge l’attività di allevamento nei limiti dell’art. 32 ma anche l’attività di agriturismo, e occasionalmente, prestazioni commerciali di sgombero neve per conto di un comune. L’istante precisa che per l’attività di sgombero neve utilizza principalmente il trattore, normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, costituente l’attività principale, e uno spazzaneve ed un attrezzo per spargere sale/ghiaia sulla strada, adattati al trattore.

Con l’interpello è stato chiesto: come trattare ai fini IRAP le attività occasionali di prestazioni di servizi di sgombero neve e, per l’ulteriore attività di agriturismo in regime forfetario, le modalità di applicazione della deduzione ex articolo 11, comma 4 bis, del Dlgs n.446/97, e nello specifico la maggiorazione di cui alla lettera d-bis dello stesso comma 4 bis), prevista per le attività la cui base imponibile non sia superiore a 180.759,91 euro.

-Riguardo al primo quesito, l’Agenzia rammenta che già (segue a pag.10)

(segue da pag.9) con la **Circolare n.20/E/2016** aveva chiarito che dopo le modifiche apportate alla disciplina IRAP dal comma 70 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i soggetti che esercitano un'attività agricola, nei limiti dell'articolo 32 del TUIR, non sono più tenuti, dal 2016, al versamento del tributo **con l'eccezione** delle attività di agriturismo, allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del TUIR, per le quali l'imposta si applica con l'aliquota ordinaria.

Inoltre, l'articolo 2135 comma 3 del codice civile **riconduce alle attività agricole per connessione** "le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo (...) dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata". La determinazione del reddito prodotto da tali attività avviene in base alle statuizioni contenute nell'articolo 56-bis comma 3 del TUIR, disciplinante il regime delle altre attività agricole produttrici di reddito d'impresa, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, conseguiti in tali attività, il coefficiente di redditività del 25%.

Come evidenziato, **l'attività di sgombero neve** è esercitata con l'utilizzo del trattore, mezzo normalmente impiegato nello svolgimento dell'attività agricola (attività principale), è **quindi qualificabile come attività connessa** all'agricoltura (articolo 56-bis, Tuir) e come tale **soggetta a IRAP con aliquota ordinaria**.

-**Riguardo al secondo quesito**, l'Agenzia rammenta che le deduzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 11 del Dlgs n.446/1997 **sono incrementate** (lettera d-bis) nel rispetto dei limiti dei valori della produzione previsti (... *rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250*"), per:

- società di persone commerciali e persone fisiche esercenti attività commerciale;
- persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni.

Pertanto, relativamente alla base imponibile (non superiore ai limiti quantitativi espressamente previsti) riferibile alle attività diverse da quella agricola (esentata dal tributo regionale) **produttrici di reddito d'impresa, competeranno le deduzioni "maggiorate"**, previste dalla lettera d-bis, comma 4-bis, articolo 11, Dlgs n. 446/1997.



F24 CON COMPENSAZIONI A "RISCHIO" SOSPENSIONE

Il comma 49-ter dell'articolo 37 del DL 23/2006 introdotto dalla Legge di bilancio 2018, allo scopo di contrastare il **fenomeno delle indebite compensazioni** di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate possa **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento **modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio**.

Se all'esito del controllo automatizzato o decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, il credito:

- **se risulta correttamente utilizzato:** la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato;
- **se risulta non correttamente utilizzato:** la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

(segue a pag.11)

(segue da pag.10)

Con il **Provvedimento pubblicato il 28 agosto 2018** sono stati definiti i criteri e le modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Le disposizioni del provvedimento avranno effetto a decorrere **dal 29 ottobre 2018**.

Al fine di individuare i modd. F24 contenenti **compensazioni "a rischio"** l'Agenzia utilizzerà i seguenti criteri selettivi riferiti:

- alla tipologia dei debiti pagati;
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del DL 78/2010. Dalla data di avvio delle disposizioni del presente provvedimento, i modelli F24 contenenti tali pagamenti sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

In particolare, per i **modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, verrà comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24:

- se la delega di pagamento è stata sospesa;
- la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24.

La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento e durante questo periodo:

- non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24,
- e può essere richiesto l'annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate, **il credito risulta correttamente utilizzato**, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se il modello F24 presenta saldo positivo, l'Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.

Tali elementi sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell'utilizzo del credito compensato.



TASSAZIONE DEI REDDITI USA PER I RESIDENTI

L'agenzia delle Entrate risponde ad un interpello posto da un contribuente che aveva percepito nel 2017 redditi esteri per l'**attività lavorativa di ricerca** svolta in USA, dove risulta residente ed iscritta all'AIRE dall'8/11/2017. Il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi in USA e ha chiesto se tenuto a dichiarare tali redditi esteri anche in Italia, considerato che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Usa, prevede che **il reddito percepito per attività di ricerca, per i primi due anni, è esente da tassazione nel Paese in cui viene prodotto** (in questo caso USA). La convenzione recita infatti che: *“Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”*. In ragione di quanto scritto nella Convenzione quindi, il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi in Usa senza pagare alcun tipo di imposte su tali redditi e chiede nell'interpello se sia esentata dal presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per le somme percepite e dichiarate in Usa.

L'Agenzia con la risposta n. **26 del 4/10/2018** chiarisce che essendo l'istante iscritto all'Aire dall'8 novembre 2017 (meno di 185 giorni), in base alla disciplina prevista dal TUIR (articolo 2), per il 2017 deve essere considerato fiscalmente residente in Italia, essendo stato iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta. **Di conseguenza, tutti i redditi da lui percepiti nel 2017, ovunque prodotti, devono essere dichiarati in Italia.**

Inoltre, sebbene la disposizione della Convenzione richiamata dall'interpellante stabilisca, al ricorrere di specifiche condizioni, l'esenzione dall'imposizione delle remunerazioni relative all'attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la stessa è svolta (in questo caso gli Usa), **non si può estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto a effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale** (l'Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l'attività.

Ne deriva, quindi, che per il 2017, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia anche il reddito estero derivante dall'attività di ricerca svolta negli Usa e pagare le imposte in Italia per i redditi ivi percepiti.

Infine un'ultima precisazione, l'articolo 20 della Convenzione in esame chiarisce che l'esenzione dalle imposte USA non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca sia effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.



SICUREZZA ANCHE SUI LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori edili di tipo domestico (tinteggiature, ristrutturazioni ecc.) i committenti **anche privati devono provvedere a mettere in sicurezza il cantiere**, pena rischi di imputazioni penali in caso di infortunio sul lavoro. (segue a pag.13)

(segue da pag.12) In questo senso la Corte di Cassazione **con la sentenza 40922 della Quarta sezione penale del 25 settembre 2018** che ha confermato la **responsabilità, riguardo l'infortunio mortale di un imbianchino, della padrona di casa che aveva incaricato una impresa** senza la designazione di un responsabile dei lavori.

La Suprema corte ha affermato che anche in questo caso **sul committente gravava il dovere di sicurezza** in relazione all'esecuzione del contratto di appalto e in particolare la necessità di predisporre:

- un piano di valutazione dei rischi;
- protezioni dal rischio di caduta dall'alto,
- la vigilanza dello stato di fatto esistente in cantiere;
- l'informazione adeguata agli operai presenti .

Si tratta di obblighi per i quali il committente non può considerarsi esente per il fatto che si trattasse realtà lavorativa di natura "**domestica**", oltre tutto in assenza della designazione di un responsabile dei lavori.



FIRMA BUSTA PAGA: VALE SOLO COME CONSEGNA

I giudici della Cassazione nella sentenza n. 21699 -2018, **hanno rigettato il ricorso dell'azienda**, basandosi sull'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, **non fornisce la prova dell'avvenuto pagamento**: infatti, non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, e se il lavoratore contesta che il pagamento sia avvenuto, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti.

Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta" **costituiscono prova solo della avvenuta consegna dello specifico documento** e non anche dell'effettivo pagamento, che deve essere provato diversamente dal datore di lavoro.

Di conseguenza, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.

Il principio è stato recentemente esplicitamente ribadito anche nella norma che vieta l'erogazione in contanti della retribuzione, contenuta nella legge di bilancio 2018 L.208/2017.



Scadenziario di OTTOBRE

10 ottobre

Contributi Inps Lavoratori domestici: entro oggi i datori di lavoro domestico devono versare i contributi Inps relativi al 3° trimestre 2018.

15 ottobre

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di settembre.

16 ottobre

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di settembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di settembre.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a settembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Versamenti IVA: versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 30/06/2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,15%.

Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 2/7/2018 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,15%;

-se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2018 (maggiorato dello 0,40%), debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,66%;

Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2018, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 2/7/2018 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 1,15%;

-se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2018 (maggiorato dello 0,40%), debbono versare anche la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,66%;

25 ottobre

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

730 integrativi: termine di presentazione da parte dei contribuenti dei 730 integrativo ad un CAF qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

31 ottobre

Redditi 2018 e Irap 2018: termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello REDDITI/2018 e IRAP/2018, relativo al 2017, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.

Modd.770: Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2017.

Certificazione Unica: Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2018 contenente esclusivamente redditi 2017 non dichiarabili tramite il mod. 730/2018 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

Parametri adeguamento: versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2017 (codice tributo 6493).

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/10/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente

Redditi 2018 (contribuenti non titolari di partita Iva): che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (REDDITI 2018) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il:

-02/7/2018 debbono versare la 5° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), con applicazione degli interessi dello 1,30%;

-ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 20/8/2018 debbono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 0,77%.

